

**N.RG 390 / 2025**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA**  
**Unica**  
**SENTENZA**

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. FABRIZIO STRACCIALINI, ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 390 / 2025

**vertente tra**

E.V.T. SAS (CF ...)

**-RICORRENTE-**

**Contro**

A.R. SPA (CF ...) – Avv. A.D.  
COMUNE (CF ...) – contumace -

**-RESISTENTE-**

**OGGETTO:**

opposizione ad ingiunzione di pagamento.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza del 16.2.2026 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale che qui si abbia per richiamato e trascritto.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.**

1. Con ricorso depositato in cancelleria il 27/1/2025, Edil Vedilei Tommaso s.a.s. si opponeva all'ingiunzione di pagamento n. ... del 27.12.2024, emessa da A.R. s.p.a., relativa al verbale di contestazione n. ... del 24.6.2023 redatto dalla Polizia Locale di ...



Il ricorrente a sostegno dell'opposizione eccepiva: l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione poiché il verbale di contestazione n. ..., presupposto a quello di cui alla impugnata ingiunzione, era stato notificato oltre il termine di legge.

Il giudice di pace con decreto del 28/1/2025 fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 28/4/2025. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati alle parti.

A.R. s.p.a. si costituiva in giudizio in data 11/4/2025 e depositava copia dell'ingiunzione e della relata di notifica del verbale opposto, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Comune non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace alla prima udienza.

L'istruttoria si compendia nelle produzioni documentali all'esito della quale, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza del 16/2/2026 il giudice decideva dando lettura del dispositivo in udienza.

2. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato l'ingiunzione di pagamento in oggetto, asserendo che l'originario verbale di accertamento n. ..., relativo alla contestata violazione dell'art.146 del codice della strada, non era stato notificato nei termini di legge, ragion per cui l'obbligo di pagamento della relativa sanzione amministrativa si sarebbe estinto.

Occorre premettere che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisca il primo atto con cui sia venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale.

Nel caso in esame l'eccezione è infondata. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova che ci sia stato un annullamento, in autotutela da parte dell'Ente Creditore, mediante archiviazione in via gerarchica dal Prefetto competente, o con sentenza di questo Ufficio, del richiamato verbale n. ..., circostanza che sola avrebbe potuto condizionare la validità del secondo verbale contestato successivamente.

Il ricorrente, ricevuto il predetto verbale e sebbene a suo dire notificato tardivamente, avrebbe dovuto far valere l'eventuale tardività con i rimedi oppositivi ordinari, amministrativi o giurisdizionali, al fine di vederlo annullato. L'opposizione non è stata promossa dal ricorrente e non può essere fatta ora nel presente giudizio, relativo ad altro provvedimento. Infatti, oggetto del presente procedimento è l'ingiunzione n. ... di A.R. s.p.a., avverso la quale il ricorrente non muove alcuna contestazione specifica così come nulla eccepisce in



ordine al sotteso verbale di contestazione n. ... della Polizia Locale di ..., ritualmente notificato.

L'eccezione, dunque, deve essere respinta perché inammissibile e comunque infondata.

3. Successivamente il ricorrente, a mezzo del proprio delegato in udienza, ha sollevato un'ulteriore eccezione sull'asserita maggiorazione del 10% rispetto all'originario credito maturato con il sotteso verbale di contestazione per violazione di norme del codice della strada.

Anche questa eccezione è inammissibile perché non ritualmente sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio ma tardivamente, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione,

Al rigetto della opposizione consegue la conferma dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso/opposizione promosso da E.V.T. s.a.s. avverso l'ingiunzione di pagamento n. ... del 27/12/2024 emessa da A.R. s.p.a., relativa al verbale di contestazione n. ... del 24.06.2023, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di ..., così provvede:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del resistente A.R. s.p.a., che liquida in complessivi € 173,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva se dovuti per legge.

Così deciso in PESCARA il 18-02-2026

*Il Giudice di Pace*

Dott. FABRIZIO STRACCIALINI

